

STUDIO  
**ALBERTI - UBINI - CASTAGNETTI - MAGGI**  
*Dottori Commercialisti Associati*

**ASSOCIATI:**

**GIOVANNI ALBERTI**

*Professore Ordinario di Economia  
Aziendale in quiescenza  
dottore commercialista - revisore legale*

**CLAUDIO UBINI**

*dottore commercialista - revisore legale*

**ALBERTO CASTAGNETTI**

*dottore commercialista - revisore legale*

**RITA MAGGI**

*dottore commercialista - revisore legale*

**PIAZZA CITTADELLA 6**

**37122 VERONA**

**TELEFONO: 045/597825-8000933**

**TELEFAX: 045/8010330**

**E-MAIL: [info@albertiassociati.com](mailto:info@albertiassociati.com)**

**PEC: [studioalbertiassociati@legalmail.it](mailto:studioalbertiassociati@legalmail.it)**

**[www.albertiassociati.com](http://www.albertiassociati.com)**

**COLLABORATORI:**

**LAURA CORDIOLI**

*dottore commercialista – revisore legale*

**MARIA TERESA COLOMBARI**

*dottore commercialista - revisione legale*

**MAURO MINGHINI**

*dottore commercialista – revisore legale*

**ANDREA FERLITO**

*dottore commercialista - revisore legale*

**SARA ZORZO**

*dottore in economia*

**MARIA VITTORIA MARCONI**

*dottore in economia*

**ARIANNA CONTIERO**

*dottore in economia*

Verona, 13 febbraio 2025

Spettabili

CLIENTI DELLO STUDIO

LORO INDIRIZZI

**NOTA INFORMATIVA N. 12/2025**

**Fattura elettronica – Aggiornamento specifiche tecniche**

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una nuova versione delle specifiche tecniche per la fatturazione elettronica.

A partire **dal 1° aprile 2025**, per segnalare il mancato ricevimento della fattura dal fornitore nazionale (per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024), la comunicazione dell’irregolarità dovrà essere effettuata tramite il Sistema di Interscambio (SdI) utilizzando il nuovo codice “Tipo Documento TD29”, introdotto con le specifiche tecniche aggiornate il 31 gennaio 2025.

A seguito di tale aggiornamento delle specifiche tecniche, viene fornita soluzione alle problematiche riscontrate per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, in merito alle corrette modalità con cui comunicare all’Agenzia delle Entrate la irregolare/mancata fatturazione da parte del cedente/prestatore, allo scopo di non incorrere nella sanzione di cui all’art. 6 co. 8 D. Lgs. 471/97. Si ricorda, infatti, che per tali ultime violazioni la norma è stata semplificata, rispetto alla previgente disciplina, prevedendo che venga effettuata una semplice comunicazione di denuncia di irregolarità di fatturazione all’Agenzia delle Entrate entro 90 giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura.

Il codice preesistente “TD20” per l’emissione “dell’autofattura denuncia” rimane utilizzabile per i seguenti casi in cui le modalità di regolarizzazione non sono state modificate:

- nel caso di omessa/irregolare fatturazione da parte del cedente o prestatore nelle operazioni soggette ad inversione contabile (art. 6 co. 9-bis D.Lgs. n. 471/97);
- nelle ipotesi di cui all’art. 46 co. 5 DL 331/93 “ed in quelle ad esse assimilate”, cioè a dire quando, a fronte di un acquisto intracomunitario, di una prestazione di servizi territorialmente rilevante in Italia resa da un prestatore UE o di un acquisto di beni già

presenti in Italia da soggetto passivo stabilito in uno Stato membro, il cessionario non abbia ricevuto la fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione o abbia ricevuto un documento indicante un corrispettivo inferiore al reale.

Viene, inoltre, introdotto il codice “Regime fiscale RF20” per indicare il nuovo regime transfrontaliero di franchigia IVA di cui al Titolo V-ter del DPR 633/72.

Infine, è stata eliminata anche la soglia massima di 400 euro stabilita per le fatture semplificate nel caso in cui il cedente o prestatore sia un soggetto che ha aderito al regime forfettario o al regime transfrontaliero di franchigia IVA.

\*\*\*

Restiamo a disposizione per ulteriore chiarimento, nel mentre ci è gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

*Studio*  
*Alberti Ubini Castagnetti Maggi*